



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 luglio 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario,
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile del Consorzio Le Valli n. 3 del 30 giugno 2025 e relativi atti allegati, pervenuta in data 1° luglio 2025 e acquisita al prot. Corte dei conti n. 4727 in pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2025 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO

Il Consorzio Le Valli ha trasmesso l'atto deliberativo dell'Assemblea consortile n. 3 del 30 giugno 2025, con relativi allegati, inerente alla costituzione di una nuova società *in house* (denominata, ai fini della definizione dell'operazione, Newco SpA) tra i 58 comuni appartenenti al bacino Verona Nord, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani.

Nell'atto deliberativo si dà conto che l'operazione societaria trae origine dal provvedimento n. 11 del 4 giugno 2025, con cui l'Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord ha disposto l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni ricompresi nel proprio territorio, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco SpA per la durata di anni 15, decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società *in house* previa sua costituzione da parte dei comuni del bacino di competenza. Con tale provvedimento, l'Assemblea di bacino ha altresì approvato, contestualmente: a) la relazione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 *"contenente anche la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 e dell'art. 3 bis, c. 1 bis, del DL 138/2011 integrata con [il] piano economico finanziario avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4 e all'art. 17, comma 4 e i contenuti di business plan con relativa analisi di sensitività, e con l'asseverazione di cui all'art. 14, c. 4 e all'art. 17, comma 4"*; b) lo schema di contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema tipo di ARERA, sulla base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di bacino con delibera n. 24 del 4 giugno 2025; c) lo schema di statuto; d) la convenzione; e) la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo.

Nelle premesse del provvedimento trasmesso l'Ente precisa che *"il Consorzio Le Valli è costituito dai Comuni di San Bonifacio, Monteforte d'Alpone, Soave, San Giovanni Ilarione, Montecchia di Crosara, Roncà e Cazzano di Tramigna, i quali ricadono nell'ambito del Consiglio di bacino Verona Nord"*.

L'Ente, inoltre, richiama l'art. 2 dello statuto consortile, il quale recita che *"il Consorzio ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio e/o per mezzo di terzi e/o per conto di terzi, dei servizi pubblici locali, ed attività ad essi annesse e connesse, sia di rilevanza industriale sia privi di rilevanza industriale (...)"; ed inoltre al comma 3 stabilisce che: "Il Consorzio, per il perseguimento delle suddette finalità, potrà avvalersi del sistema della concessione a terzi, potrà stipulare apposite convenzioni, costituire o partecipare a società pubbliche, private o con capitale misto pubblico-privato o assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi"*.

Nel provvedimento si dà atto del parere rilasciato dall'Avv. (omissis), docente universitario di diritto amministrativo, il quale *"si è espresso favorevolmente in*

merito alla possibilità per il Consorzio le valli di partecipare direttamente alla costituenda società”, e del verbale di deliberazione n. 1 del 29 aprile 2025, con il quale i comuni consorziati hanno espresso “...la volontà di aderire, per il tramite del consorzio, alla costituenda società in house (NewCo) autorizzando il medesimo Consorzio a partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale pro quota, in nome e per conto dei rispettivi Comuni”.

Per quanto di rilievo, con la citata deliberazione del Consorzio Le Valli, è stato, dunque, disposto:

- *“di prendere atto della delibera dell’Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 11 del 04/06/2025 avente ad oggetto «Conferma della scelta della forma di gestione in house e conseguente affidamento alla New.co s.p.a. del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani tra i 58 Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;*
- *di approvare l’adesione, in qualità di socio, del Consorzio Le Valli alla costituenda società in house (NewCo) per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio d’ambito del Consiglio di Bacino Verona Nord in nome e per conto di tutti i Comuni consorziati;*
- *di dare atto che l’onere motivazionale di cui all’art. 5 del D. lgs. n. 175/2016 viene assolto mediante rinvio per relationem alla normativa di settore, nonché alla Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall’Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04/06/2025 ed al Piano Economico Finanziario asseverato a valere anche come business plan e analisi di sensitività, che contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;*
- *di approvare la seguente documentazione allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:*
 - *parere rilasciato dall’Avv. (omissis) che si è espresso favorevolmente in merito alla possibilità per il Consorzio Le Valli di partecipare direttamente alla costituenda società;*
 - *schema di statuto e convenzione avente valore di patto parasociale;*
 - *tabella delle partecipazioni;*
 - *relazione approvata dal Consiglio di Bacino con delibera n. 11 del 04/06/2025 e Piano economico e finanziario asseverato a valere anche come business plan e analisi di sensitività;*
 - *Piano Economico Finanziario asseverato, approvato nella sopra citata delibera, la cui analisi è già contenuto nella relazione tecnica;*
 - *contratto di servizio approvato dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 24 del 06/06/2025 e richiamato nella sopra citata delibera;*

- di dare atto che la quota complessiva di competenza del Consorzio per la sottoscrizione del capitale sociale ammonta ad € 483.810,93;
- di impegnare l'importo di cui al punto precedente al conto 031060 costo "Partecipazioni altre imprese" del bilancio di previsione 2025;
- di dare atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini "conoscitivi" ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, (art. 5, co. 2 e 3 del Testo unico)".

Nella delibera si dà atto che "al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione in merito alla costituzione della società *in house* (NewCo), nonché a raccogliere eventuali osservazioni da parte dei portatori di interesse, (...) i Comuni consorziati e il Consorzio stesso hanno effettuato la consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale", nel caso del Consorzio "(...) mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale n. 82/2025 dal 19/06/2025 al 29/06/2025" e che non sono pervenute osservazioni.

Unitamente alla delibera in esame sono stati trasmessi o si è fatto riferimento ai seguenti atti: la relazione ai fini dell'affidamento *in house* del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni del Consiglio di bacino Verona Nord, a cura di Etra SpA su incarico del Consiglio di bacino Verona Nord; la relazione tecnica sul Piano industriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani del Consiglio di bacino Verona Nord; l'asseverazione *ex art.* 14 del d.lgs. n. 201/2002 del Piano economico finanziario relativo all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel complesso dell'area costituita dai 58 comuni del Consiglio di bacino Verona Nord, rilasciata da abilitata società di revisione; lo schema del contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana fra il Consiglio di bacino Verona Nord e gli enti locali insistenti nel territorio dei comuni del bacino di competenza; il nuovo statuto societario della Newco SpA; lo schema di convenzione, avente valore di patto parasociale, per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società *in house* Newco SpA costituita per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord; i pareri favorevoli, previsti dall'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica del responsabile del servizio e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, nonché il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, co. 1, punto 3) del d.lgs. n. 267/2000.

Con nota istruttoria prot. Cdc n. 4797 del 4 luglio 2025, è stato chiesto all'Ente di

relazionare in merito ai seguenti punti:

- chiarire le ragioni per cui nel prospetto allegato al suddetto verbale di deliberazione, con il quale viene fornita la rappresentazione della suddivisione del capitale sociale della costituenda NewCo tra i futuri soci, non compare il Consorzio Le Valli;
- precisare se le azioni della NewCo saranno acquistate e detenute direttamente dal Consorzio Le Valli o, in alternativa, dai singoli Comuni soci del suddetto Consorzio;
- fornire indicazioni su come il Consorzio Le Valli e/o i Comuni soci del medesimo intendano superare la criticità che si porrà allorché, a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'operazione, si potrebbe determinare una sovrapposizione di due distinti soggetti giuridici, la NewCo e la società Valliflor S.r.l. partecipata dal Consorzio suddetto, per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti per i Comuni interessati.

Con nota in data 9 luglio 2025, acquisita al prot. Cdc n. 4845 del 10 luglio 2025, il Consorzio ha precisato che *"...La ripartizione delle quote della nuova società avrà, al posto delle quote dei singoli Comuni, la quota del Consorzio Le Valli, costituita dalla somma delle singole quote spettanti ai singoli Comuni. Conseguentemente le azioni della costituenda NewCo, per un totale complessivo di € 483.810,93, saranno acquistate e detenute direttamente dal Consorzio Le Valli. I singoli Comuni aderenti al Consorzio deterranno, pertanto, una partecipazione indiretta nella società. In merito alla possibile sovrapposizione delle competenze tra le due società partecipate dal Consorzio Le Valli (nuova NewCo e società Valliflor Srl) si rende opportuno precisare che mentre la NewCo, società interamente pubblica, nasce con la finalità di effettuare il servizio pubblico di raccolta e smaltimenti RSU esclusivamente mediante la gestione in house providing, effettuando il servizio per i 58 comuni appartenenti all'ambito del Consiglio di bacino, la società Valliflor S.r.l., partecipata al 51% da questo Consorzio, svolge attività riconducibili ai servizi in materia ambientale e gestisce un impianto di trattamento dei rifiuti finalizzato alla produzione di compost. L'attività riguarda esclusivamente rifiuti derivanti dalla raccolta di verde, ramaglie e fanghi da depuratori biologici certificati. ... Gli ambiti di intervento delle due società sono pertanto nettamente distinti (...)"*

Dagli atti allegati alla delibera dell'Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord n. 11 del 4 giugno 2025 e alla luce dei chiarimenti forniti dal Consorzio, si evince che, all'esito dell'operazione, il Consorzio Le Valli assumerà la qualifica di socio partecipando direttamente alla costituenda Newco SpA, soggetta a controllo analogo, per un valore pari al 10,751% del capitale sociale, apportando un conferimento pari ad euro 483.810,93.

DIRITTO

1. Sulla esistenza dei presupposti per l'esame dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5, Tusp novellato

Come è noto, l'art. 11, co. 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, co. 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

I tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti sono stati delineati dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nella quale si è affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è, altresì, chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Le Sezioni riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, Tusp; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei

trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8, Tusp.

Peraltro, l'art. 5, co. 3, Tusp ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, come puntualmente ribadito dalle Sezioni riunite, che hanno ulteriormente precisato che *"in questa prospettiva (...) si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 TUSP), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza (...). L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione"* (cfr. Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la fattispecie all'esame ricade pienamente tra le ipotesi per le quali le Sezioni regionali di controllo sono chiamate a rendere il parere previsto dall'art. 5, Tusp novellato, giacché, all'esito dell'operazione, il Consorzio, i cui comuni soci insistono nel territorio del Consiglio di bacino Verona Nord, acquista la qualità di socio nella "nuova società".

2. Sulla normativa, statale e regionale, in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

L'ordito normativo in cui si inserisce la deliberazione dell'assemblea consortile sottoposta al vaglio della Sezione lascia ristretti margini di manovra all'Ente, posto che la scelta dell'affidamento del servizio *"in house providing"* è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza delle disposizioni legislative (statali prima e regionali poi) dettate in materia.

Al riguardo, occorre ricordare che, a livello statale, si sono susseguiti plurimi interventi normativi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), tra i quali, appunto, va annoverato quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Da ultimo, con il d.lgs. n. 201/2022 recante *"Riordino*

della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, sono stati stabiliti principi e condizioni per raggiungere alti livelli qualitativi e di accessibilità dei servizi, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, assicurando la tutela della concorrenza e *“la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale”* (così, in sintesi, recita l’art. 1, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo). L’articolato normativo definisce, all’art. 2, i *“servizi di interesse economico generale di livello locale”* o *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, distinguendoli dai *“servizi di interesse economico generale di livello locale a rete”* o *“servizi pubblici locali a rete”* caratterizzati, questi ultimi, dal poter essere organizzati *“tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”*. Essi rispondono al comune requisito della necessità di un intervento pubblico, vuoi per lo svolgimento del servizio, vuoi per assicurarne l’accessibilità fisica ed economica degli utenti, la continuità e la non discriminazione.

Il legislatore ha visto, poi, con favore (prevedendone l’incentivazione e dando mandato alle regioni) la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o, comunque, in modo da consentire economie di scala o di scopo, idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (art. 5). È anche prevista la possibilità di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato (art. 2, lettera e), anche attraverso una disposizione amministrativa, nel rispetto della disciplina unionale, distinguendo tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Le prime, sono riservate agli enti di governo dell'ambito o alle autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali, che non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. (così l’art. 6, il quale testualmente prevede che non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito).

Ancora prima, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “T.U. ambientale”) aveva definito la “gestione integrata dei rifiuti” come il complesso delle attività (ivi compresa quella di spazzamento delle strade) volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevedendo, all’art. 203, una durata dell'affidamento comunque non inferiore a quindici anni e riservando ai Comuni l’erogazione del servizio.

In continuità con le precedenti disposizioni, il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, ha dato mandato alle regioni affinché venisse organizzato *“lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali*

ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012” (art. 3-bis, comma 1). La disposizione ha fatto salve le eventuali “disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma”.

Il comma 1-bis ha rimesso, poi, le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma della gestione, di determinazione delle tariffe, di affidamento della gestione e relativo controllo, unicamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali sono obbligati ad aderire (la norma include, espressamente, tra i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani). Nel caso di mancata adesione agli enti di governo, la disposizione prevede poteri sostitutivi in capo al Presidente della regione.

In ambito regionale, con la l.r. 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010)», la Regione del Veneto ha disciplinato l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevedendo l’affidamento di tale funzione a enti, denominati Consigli di bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d’ambito. In particolare, l’art. 3 della legge, rubricato “Bacini territoriali e consigli di bacino”, ha demandato alla Giunta regionale l’approvazione del riconoscimento dei bacini territoriali, di regola coincidenti con l’ambito provinciale, salvo le diverse proposte motivate degli enti locali di cui al comma 1-bis, che regola il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione (è prevista, all’art. 3-bis, la possibilità per il singolo comune di passare ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale).

È stato altresì previsto (cfr. artt. 4 e 5 della legge) che gli enti locali esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di bacino, istituiti in forza di convenzione, ai quali ultimi sono riservate le attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Ai Consigli di bacino sono riservate, tra le altre, importanti funzioni programmatiche e di indirizzo (cfr. art. 6), concretantesi: nella quantificazione della domanda di servizio; nella individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio; nella indizione della procedura di affidamento del servizio medesimo; nella approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani; nella vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da

parte del gestore del servizio; nella determinazione dei livelli di imposizione tariffaria.

Per garantire la distinzione tra le funzioni prettamente organizzative/programmatorie rimesse ai Consigli di bacino, l'art. 7 ha disposto che questi ultimi *“non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani”*.

La Regione ha poi provveduto, con il decreto n. 118 del 30 dicembre 2022, a costituire il Comitato di bacino regionale, composto dai presidenti dei Consigli di bacino del Veneto, le cui competenze, già individuate dalla richiamata l.r. n. 52/2012, sono state integrate dall'art. 24 dell'elaborato A dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con dgr n. 988 del 9 agosto 2022. Per quanto di interesse, l'art. 24 annovera tra le competenze dei Consigli di bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art. 3, co. 6, l.r. n. 52/2012, le seguenti attività:

- approvazione del regolamento di gestione dei rifiuti urbani unico per il bacino di competenza;
- sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi obbligatori e con i soggetti istituiti, ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del d.lgs. n. 152/2006, per il bacino di competenza e il rilascio delle eventuali deleghe ai gestori individuati;
- adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;
- approvazione del regolamento per l'applicazione della “Tariffa puntuale corrispettiva”, nonché l'approvazione delle relative “Tariffe all'utenza” in conformità alle disposizioni di ARERA (i Consigli di bacino approvano un'unica regolamentazione e tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali).

Sulla base delle sopra citate disposizioni, il Consiglio di bacino Verona Nord, con la delibera di Assemblea di bacino n. 11 in data 4 giugno 2025, all'esito di un articolato procedimento, i cui passaggi trovano conforto negli atti e relazioni allegate alla delibera, ha confermato ed approvato la scelta della forma di gestione secondo modalità *in house providing*, da affidare alla costituenda Newco SpA. In particolare, con tale deliberazione è stato disposto:

- 1) di approvare la relazione, già approvata dal Comitato del Consiglio di bacino con delibera n. 24 del 4 giugno 2025, di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022, contenente la qualificata motivazione di cui all'art. 17, comma 2, integrata con l'allegato Piano economico finanziario (PEF), avente i contenuti di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 17, comma 4, e i contenuti di

business plan, con relativa analisi di sensitività e con l'asseverazione di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 17, comma 4;

- 2) di approvare lo schema di contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022, dell'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 e dello schema-tipo di ARERA, sulla base dello schema già approvato dal Comitato del Consiglio di bacino con delibera n. 24 del 4 giugno 2025;
- 3) di approvare lo schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo, di cui alla precedente deliberazione di Assemblea del Consiglio di bacino n. 12 del 31 luglio 2023;
- 5) di dare atto che il piano industriale e il piano economico finanziario rilevano anche per il valore di subentro spettante al gestore uscente, fermo restando che tale valore verrà aggiornato, se necessario, in relazione alla data di effettivo avvio della gestione *in house*;
- 6) di confermare la scelta dell'affidamento a società *in house* come modalità di gestione del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022;
- 7) di disporre l'affidamento del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord, ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022, in favore della Newco SpA per la durata di anni 15, decorrenti dall'avvio della gestione del servizio della società *in house*.

Per addivenire alle descritte determinazioni, il Consiglio di bacino ha, dunque, preliminarmente valutato il piano industriale/PEF asseverato, che dimostra la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ha acquisito un apposito studio, commissionato ad Etra SpA, volto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'affidamento *in house*, che include anche un'analisi di *benchmark* sulla convenienza economica; ha acquisito lo schema di statuto societario e lo schema di convenzione tra la Newco SpA e i comuni aderenti, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto.

3. Sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, Tusp

Il quadro ordinamentale e fattuale finora tracciato consente di pervenire all'esame dei singoli requisiti previsti dall'art. 5, Tusp, con la necessaria premessa che, essendo già stata operata in sede assembleare del Consiglio di bacino la scelta sia in relazione al ricorso all'*in house* (quale modello di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) sia in relazione all'effettuanda operazione societaria, residuano scarsi margini di discrezionalità in capo all'ente procedente (negli stessi sensi, cfr. Sezione controllo Liguria, deliberazione n. 8/2024/PASP). Nella fattispecie oggetto di scrutinio si rileva che la partecipazione nella Newco SpA verrà acquistata dal Consorzio per conto dei

comuni consorziati in misura pari alla somma delle singole quote attribuite ai rispettivi comuni, come da tabella di ripartizione del capitale sociale in atti. La scelta adottata dai comuni consorziati di partecipare indirettamente alla costituzione della Newco SpA avvalendosi del Consorzio Le Valli è espressa nel verbale n. 1 del 29 aprile 2025, acquisito dall'albo pretorio *on line* del Consorzio, a sua volta richiamato nel verbale trasmesso, con il quale i comuni consorziati hanno deliberato la volontà *“di aderire alla costituzione della NewCo S.p.a. autorizzando il medesimo consorzio a partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale pro quota, in nome e per conto dei rispettivi comuni”*, nonché nelle delibere dei Consigli comunali di alcuni consociati già trasmesse alla Sezione, con le quali è stata approvata l'adesione alla Newco SpA per il tramite della società partecipata Consorzio Le Valli. Nello specifico, si afferma che la partecipazione alla costituenda società *in house* (Newco), per il tramite del Consorzio, permetterebbe di :

- ottimizzare i costi e le risorse nella gestione dei servizi pubblici locali;
- rafforzare la rappresentanza politica unitaria dei Comuni consorziati;
- garantire una partecipazione attiva e diretta alle decisioni strategiche della società;
- esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa vigente in materia di affidamenti *in house*.

Inoltre, nei citati atti si richiama il parere trasmesso agli atti e rilasciato, su richiesta del Consorzio Le Valli, dal docente universitario di diritto amministrativo, il quale si è espresso *“favorevolmente in merito alla possibilità per il Consorzio le Valli di partecipare direttamente alla costituenda società”*. Nel suddetto parere si legge: *“Secondo l'art. 2 «il Consorzio ha per oggetto la gestione associata dei servizi e l'esercizio associato delle funzioni», «a) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio e/o per mezzo di terzi e /o per conto di terzi, dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli Enti consorziati, ed attività ad essi annesse e connesse , sia di rilevanza industriale sia privi di rilevanza industriale, anche fuori dell'ambito territoriale dei Comuni Consorziati», tra cui merita di segnalare «f) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione del servizio di raccolta, recupero, trasporto, smaltimento e trattamento di tutti i generi di rifiuti tramite la progettazione, realizzazione, gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa ivi compresi sistemi di termovalorizzazione, (...)»*. Sempre stando all'art. 2, lett. i) *«al fine dell'esercizio dei servizi e delle funzioni di cui sopra, il Consorzio potrà procedere a (...) i.2) l'assunzione e la cessione, nonché l'amministrazione e la gestione di partecipazioni in società od enti che operano in vari settori, quali, a titolo esemplificativo, (...) il settore della lavorazione dei rifiuti (...)»*.

A riguardo, si osserva che il suddetto parere risulta rilasciato in data 18 giugno 2023 e, come precisato dall'Ente in sede di istruttoria, l'ultima modifica apportata

allo statuto risale al 24 marzo 2003. Lo statuto vigente a questa data definisce, all'art. 2, l'oggetto sociale nei seguenti termini:

- 1. Il Consorzio ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione, in proprio e/o per mezzo di terzi e/o per conto di terzi, dei servizi pubblici locali, ed attività ad essi annesse e connesse, sia di rilevanza industriale sia privi di rilevanza industriale anche fuori dall'ambito territoriale dei Comuni consorziati.*
- 2. In particolare, il Consorzio ha per oggetto la costruzione e la gestione dei collettori consortili e dell'impianto di depurazione, le attività inerenti il ciclo integrato dell'acqua, e le attività a queste connesse.*
- 3. Il Consorzio, per il perseguimento delle suddette finalità, potrà avvalersi del sistema della concessione a terzi, potrà stipulare apposite convenzioni, costituire o partecipare a società pubbliche, private o con capitale misto pubblico-privato o assumere partecipazioni in enti, associazioni, consorzi.*

Si evidenzia che le affermazioni rilasciate dall'esperto nel parere circa l'oggetto sociale del Consorzio non sono coerenti con il differente oggetto sociale riportato nello statuto approvato al 24 marzo 2023; in particolare, le attività legate alla gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani non appaiono elencate in detto statuto, alla luce del quale l'oggetto sociale del Consorzio Le Valli (servizio pubblico locale) non sembrerebbe corrispondente pienamente alla particolarità del servizio pubblico locale "a rete" di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni aderenti al Consiglio di bacino Verona Nord, riconducibile alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett d) del d.lgs. n. 201/2022.

3.1 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8, Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8, Tusp stabilisce che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2". Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2). L'atto sottoposto ad esame, concernente la costituzione di nuovo organismo societario e susseguente partecipazione mediante sottoscrizione e conferimento di capitale, risulta adottato da una specifica delibera dell'Assemblea consortile dell'Ente, conformemente alla modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lett. c), Tusp e in coerenza alle disposizioni dello statuto dell'Ente di cui all'art. 10, punto 2, lett. f).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, Tusp, richiamato dal successivo art. 7, comma 2, si rinvia ai successivi paragrafi.

3.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3, Tusp) e finalistici (art. 4, Tusp)

L'operazione di costituzione societaria in esame rispetta i vincoli previsti dall'art. 3, Tusp, in quanto con la costituzione della società Newco SpA, all'esito

dell'operazione, il Consorzio deterrà partecipazioni dirette in società per azioni. Per i vincoli previsti ai sensi dell'art. 4, Tusp, la verifica delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche involge sia l'oggetto sociale (comma 1) che le attività esercitate dalla società che l'Ente intende costituire (comma 2).

Dall'esame della documentazione agli atti, entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

In particolare, nella delibera si dà atto che l'operazione è volta all'affidamento in *house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni aderenti al Consiglio di bacino Verona Nord. Inoltre, con il provvedimento, viene altresì dato atto di approvare l'atto costitutivo della Newco SpA comprensivo dello schema di statuto, la convenzione e la tabella delle partecipazioni al Comitato di coordinamento per il controllo analogo, che sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto.

Le motivazioni esplicitate nella deliberazione e nei relativi allegati risultano, dunque, conformi a quanto previsto dall'art. 4, Tusp, in quanto l'attività svolta rientra nell'ambito di quelle previste dal comma 2, lett. a) della suddetta disposizione (i.e. *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*), potendosi ritenere integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali dei singoli comuni consorziati soci indiretti.

3.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, Tusp).

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità corredate da note esplicative e indicatori di bilancio), che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità

delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'amministrazione precedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'amministrazione precedente e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, il verbale del Consorzio prende atto del piano economico finanziario relativo all'affidamento alla Newco SpA, allegato al provvedimento, precisando che *“la Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera nr. 11 del 04/06/2025 e i suoi allegati contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità”*.

In sintesi, nella suddetta Relazione si evidenzia che, a livello reddituale, l'analisi economico-finanziaria sviluppata nel PEF *“rileva una progressiva crescita dell'EBITDA che dopo il primo triennio di avvio raggiunge un livello adeguato (circa € 4,5 milioni) per garantire il corretto rinnovo delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dei servizi di superficie. Anche gli indicatori reddituali (ROI e ROS) confermano il raggiungimento nell'arco del primo triennio di valori adeguati, mentre il ROE, nei primi anni, registra valori elevati poiché il calcolo è influenzato dalla ridotta patrimonializzazione iniziale (capitale sociale € 4,5 milioni) rispetto al volume d'affari e all'utile di esercizio previsionale. A livello patrimoniale si rileva un valore del margine di struttura sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di affidamento indicando una buona solidità finanziaria dell'azienda, particolarmente importante nel settore dell'igiene ambientale fortemente labour intensive”*.

Sotto il profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, il Consorzio, preso atto che la quota complessiva di competenza dello stesso per la sottoscrizione del capitale sociale ammonta ad € 483.810,93, con il provvedimento dispone *“di impegnare l'importo di cui al rigo precedente al conto 031060 costo “Partecipazioni di altre imprese” del Bilancio di Previsione 2025”*.

Non si rinvencono, inoltre, nel verbale del Consorzio le opportune indicazioni in merito alla situazione finanziaria dell'Ente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

In proposito ed in via generale, tuttavia, la Relazione evidenzia che, prevedibilmente, i Comuni soci *“non dovranno intervenire sulla struttura finanziaria della società”*, tenuto conto che: (i) il PEF, da un lato, prevede *“il mantenimento del conseguimento di un utile di esercizio per tutta la durata dell'affidamento”*, dall'altro,

“non prevede alcuna distribuzione di utili nel corso degli anni”, rafforzando così “la struttura patrimoniale dell’azienda e mettendo gli enti locali al riparo da ricadute negative sulla finanza pubblica”; (ii) il contratto di servizio “contiene modalità azioni e strumenti finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del PEF di affidamento”.

Rimane all’evidenza in capo all’Ente medesimo, affinché sia mantenuta la sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, nonché di operare gli accantonamenti di cui l’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011.

3.4 L’adempimento dell’onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp)

L’art. 5, commi 1 e 3, Tusp impone l’onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata), con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

In proposito, anche sotto tale aspetto, nella deliberazione dell’Ente si dà atto che *“l’onere motivazionale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 viene assolto mediante rinvio per relationem alla normativa di settore, nonché alla Relazione approvata ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 dall’Assemblea del Consiglio di Bacino con delibera n. 24 del 04/06/2025 ed al Piano economico finanziario asseverato a valere anche come business plan e analisi di sensitività, che contengono la motivazione analitica per i profili della sostenibilità finanziaria e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità”.*

Tale Relazione, per quanto di rilievo, contiene un’analisi di *benchmark* sotto i seguenti profili:

- *“confronto con affidamenti tramite gara pubblica, affidamenti a società in house e affidamenti a società miste pubblico-private del servizio di gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito o Sub-Ambito territoriale ottimale;*
- *confronto con i fabbisogni standard;*
- *confronto con i dati ISPRA”.*

In conclusione, considerando l’articolato quadro di riferimento emergente dalla documentazione trasmessa alla Sezione, riportato nella narrativa in fatto e illustrato nel presente paragrafo, può ritenersi assolto l’obbligo motivazionale e le ragioni di convenienza addotte possono ritenersi congrue.

3.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp)

L'art. 5, comma 2, Tusp prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”*.

Con riferimento all'acquisto della partecipazione in esame, la deliberazione dell'Assemblea consortile non risulta motivata, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, allo stato degli atti, rende parere positivo, con le precisazioni di cui paragrafi 3.3 e 3.5, sulla conformità, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, della deliberazione assembleare del Consorzio Le Valli n. 3 del 30 giugno 2025, inerente alla costituzione della nuova società *in house* Newco SpA, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Consorzio Le Valli, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Consorzio Le Valli di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025.

Il Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 1 agosto 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente